

Codice A1814A

D.D. 18 agosto 2015, n. 2003

Autorizzazione idraulica n. 1503 per la realizzazione di un guado provvisorio sul corso d'acqua denominato rio Valle Andona, in localita' Bramairate del Comune di Asti, per uso cantiere di manutenzione delle pile del viadotto A21 - Andona. Richiedente: SATAP S.p.A. con sede in Torino - via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino.

Con nota in data 22/06/2015 - A21-4962/U (ns. prot. n° 34299 del 25/06/2015) il Sig. Valter Natalino Re, in qualità di Direttore Tecnico della SATAP S.p.A. con domicilio legale in via Bonzanigo, 22 – 10144 Torino, Codice Fiscale/ Partita Iva 00486040017 ha presentato istanza ai fini del rilascio della concessione demaniale per la realizzazione di un guado provvisorio sul corso d'acqua denominato rio Valle Andona da realizzarsi nell'ambito del cantiere per la manutenzione delle pile del viadotto autostradale A21-Andona, in Comune di Asti, località Bamairate.

La realizzazione del guado provvisorio consiste nella posa di quattro tubazioni in cls del diametro F800 accostate, con sovrastante rilevato composto da materiale inerte, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Poiché le opere da realizzarsi interferiscono con il corso d'acqua in oggetto, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 73 è necessario il rilascio preventivo dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Dott. Ing. Riccardo Volpe (n. 08642x-ordine degli Ingegneri della provincia di Torino) della SATAP S.p.A., in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Copia dell'avviso dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Asti per quindici giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 05/08/2015 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Valleandona, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

-i lavori dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo del rio interessato;

-il concessionario dovrà vigilare costantemente l'opera, in particolare in occasione di eventi di piena del rio e provvedere, qualora ne ricorrano gli estremi, all'immediato smantellamento del guado;

il guado provvisorio, una volta realizzato, dovrà essere agevolmente sormontabile dal deflusso idrico e non dovrà in alcun modo creare un "effetto diga" in caso di eventi di piena del corso d'acqua;

-il guado dovrà essere rimosso al termine dell'utilizzo e dovrà essere ripristinata la sezione d'alveo originaria;

-l'eventuale materiale movimentato in alveo non dovrà essere in alcun modo asportato ma utilizzato per imbottimenti e regolarizzazioni spondali, mantenendo inalterato il piano di campagna delle sponde;

-si sottolinea l'importanza di adottare, al termine dei lavori, tutti gli interventi necessari al fine di ripristinare le condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua, come prescritto nel parere rilasciato dal Settore Caccia, Pesca, Tartufi-della Provincia di Asti, con nota prot. n. 27345 del 31/03/2015.

Visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 ed il Regolamento Regionale n° 2/R del 04/04/2011 con il quale viene data attuazione all'art. 1 della Legge Regionale n° 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione breve, secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e n. 2/R del 04.04.2011;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, la SATAP S.p.A. con sede in Torino, domicilio legale via Bonzanigo, 22 – 10144 Torino, Partita IVA n° 00486040017 a realizzare un guado provvisorio sul rio Valleandona in località Bramairate in Comune di Asti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera deve essere realizzata nel rispetto degli atti progettuali di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il concessionario dovrà comunicare a questo Settore il nominativo del tecnico incaricato della direzione lavori e dovrà comunicare l'avvenuta rimozione del guado, al fine di consentire gli accertamenti tesi a verificare il ripristino dello stato dei luoghi;
- è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, si renda necessario l'ulteriore utilizzo del guado;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'attraversamento, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- L'opera potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione ed il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/ autorizzazione che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 33/2013, ma sarà esclusivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010 e del Decreto Legislativo n. 33/2013 art. 23 comma 1 lett. a.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Mauro FORNO